



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DIREZIONE "AFFARI GENERALI"

Data 26.06.2024

Atto n° 2074

Oggetto: Rimborso spese legali a carico di un ex Amministratore pro-tempore presso il Comune di Vittoria. Assunzione impegno spesa.

Parere Regolarità Tecnica

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta/~~non si attesta~~ la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 26.06.2024...

Il Dirigente
F.to Dott.ssa Virna Mandarà

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVORREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. 4.481,03 è imputata al CAP.580 IMP.1298/2024

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, 26.06.2024...

Il Dirigente
F.to Dott. Giuseppe Sulsenti

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

PREMESSO che, il Dott. , ex Amministratore del Comune di Vittoria, ha trasmesso via PEC la richiesta di pagamento delle spese legali, assunta al prot. gen n. 14544/2024 di quest'Ente, per il procedimento penale, n. R.G.N.R. del Tribunale di Ragusa, definito con sentenza n Reg. Sent., emessa in data 31/10/2023 dal Tribunale di Ragusa in composizione Monocratica, sentenza divenuta irrevocabile il 2/01/2024 con la copia della fattura/parcella quietanzata n.17/F del 25/03/2024 dell'Avv. Vittorio Cassì, difensore di fiducia per un importo di € 4.298,03 e il visto di congruità, ricevuta n. 184/2024 del 27/03/2024 di €.165,00 oltre €.16.00 e €.2.00 per diritto di rilascio copie per un totale di €. 4.481,03;

RICHIAMATA la legislazione della Regione Sicilia in tema di “**Patrocinio legale**” e precisamente:

-Legge Regionale n.145/1980, all’art.39 prevede che ai dipendenti i quali, in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento del servizio e dei compiti di ufficio, siano stati soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, venga assicurata l’assistenza legale, in ogni stato e grado di giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali, di tutte le spese sostenute, a condizione che gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità;

-Legge Regionale n.30/2000, all’art.24, sancisce espressamente che l’art. 39 della L.R. N.145/1980 debba essere interpretato che la norma si applica a tutti i soggetti, ivi inclusi i pubblici amministratori, che in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento del servizio e dei compiti di ufficio, siano stati sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale ed amministrativa e siano stati dichiarati esenti da responsabilità;

CONSIDERATO altresì:

-CHE la possibilità di accordare anche agli amministratori locali la rimborsabilità delle spese processuali, alla stregua della parificazione, ai suddetti fini, degli amministratori ai pubblici impiegati, e quindi l'equiparazione fra gli amministratori ed i dipendenti, ritenendo così estensibile anche ai primi la specifica normativa dettata per i secondi, è stata reiteratamente sostenuta dalle pronunce di una parte consistente della giurisprudenza che qualifica il diritto al rimborso delle spese legali da parte dell'ente locale quale principio di carattere generale dell'ordinamento amministrativo e, di conseguenza, ha ritenuto possibile effettuare un'applicazione estensiva dell'art.67, DPR n. 268/1987 anche nei confronti degli stessi amministratori degli Enti locali (Corte conti, sez. giur. reg. Lombardia, n.641/2005; Corte conti, sez. giur. reg. Liguria, n.636/2008);

- che Art.16 del DPR N. 191/1979 richiamato dall’Art. 67 del DPR. N. 268/1987, da leggere in combinato disposto con l’Art. 50 del DPR N. 333/90, secondo cui è prevista l’assistenza processuale per i dipendenti degli Enti Locali in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento dei compiti d’ufficio, purché non vi sia conflitto di interesse con l’Ente e sia riconosciuta l’assenza di dolo o colpa grave;

-CHE altro indirizzo giurisprudenziale ha ricondotto in via analogica il caso del rimborso delle spese legali agli amministratori locali alla disciplina del mandato, prevista dall'art. 1720 c.c. (Cons. Stato n.1713/2011; Cass. n.478/2006) e quindi al fatto che l’Ente locale deve attentamente valutare, con prudente apprezzamento, se, nella concreta fattispecie, ricorrano i presupposti per poter procedere al rimborso delle spese legali nei confronti dei propri Amministratori e precisamente: a) i fatti attribuiti, quale addebito in sede giudiziaria, devono essere riconducibili all'amministrazione di appartenenza e, dunque, devono essere stati compiuti nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali; b) il procedimento giudiziario deve essersi concluso con una sentenza di assoluzione; c) non deve sussistere alcun conflitto d'interessi tra l'attività dell'amministrazione e l'attività posta in essere dall'amministratore né qualsivoglia dolo o colpa grave dell'amministratore;

DATO, quindi, atto:

-CHE è previsto il rimborso da parte delle amministrazioni di appartenenza delle spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti ed amministratori di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità;

-CHE l'Ente prima di assumere a proprio carico ogni onere di difesa in un procedimento di responsabilità civile o penale aperto nei confronti di un proprio funzionario o amministratore, è tenuto a valutare la sussistenza delle seguenti essenziali ed imprescindibili condizioni, quali la necessità di tutelare i propri diritti e interessi nonché la propria immagine, l'accertamento della diretta connessione del contenzioso processuale alla carica espletata o all'ufficio rivestito dal pubblico funzionario, la carenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal funzionario o amministratore e l'Ente ed, infine, la conclusione del procedimento con una sentenza di assoluzione che abbia escluso la responsabilità dell'interessato e accertato l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave;

ACCERTATA, alla luce delle superiori disposizioni legislative ed orientamenti giurisprudenziali, la sussistenza dei presupposti necessari per procedere al rimborso delle spese legali chieste, il Dott. , ex Amministratore del Comune di Vittoria, in quanto:

- non sussiste conflitto di interesse con l'Ente dal momento che i procedimenti penali a carico dello stesso si è concluso con l'emissione di una <<sentenza di assoluzione>>, del Tribunale di Ragusa che non lascia trasparire alcuna residuale ed eventuale responsabilità di tipo disciplinare e contabile a carico del predetto amministratore;
- i fatti e gli atti che hanno determinato l'avvio del procedimento penale in questione per i quali il suddetto ha chiesto il rimborso delle spese legali, risulta riconducibili all'amministrazione di appartenenza e, dunque, devono essere stati compiuti nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali;
- la conclusione del procedimento con una sentenza di assoluzione esclude la responsabilità degli amministratori *de quo* e l'elemento psicologico del dolo o della colpa grave dello stesso;
- è stata prodotta la fattura quietanzata la copia della fattura/parcella quietanzata n.17/F del 25/03/2024 dell'Avv. Vittorio Cassì, difensore di fiducia per un importo di € 4.298,03 e il visto di congruità, ricevuta n. 184/2024 del 27/03/2024 di €.165,00 oltre €.16.00 e €.2.00 per diritto di rilascio copie per un totale di €. 4.481,03;

PRECISATO, altresì, che «qualora, quindi, l'Ente dovesse accertare che ricorrono tutti i presupposti che legittimano il diritto al rimborso delle spese legali per i propri Amministratori assolti, potrà procedere al relativo pagamento, seguendo, non la procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ma il procedimento di spesa ordinario previsto negli articoli 182-185 e 191 del D.Lgs n. 267/2000» (Corte dei Conti, Sez.Reg. Controllo Veneto, parere 6-7 nov. 2013, n. 334);

DATO ATTO che sussistono i presupposti che giustificano il diritto alla corresponsione somme per spese legali da parte del Dott. , ex Amministratore del Comune di Vittoria, per difendere le proprie prerogative in giudizio;

RITENUTO, pertanto, per le motivazioni sopra richiamate, ammissibile la richiesta di corresponsione somme per spese legali da parte del Dott. , nel procedimento penale di che trattasi;

Vista il Proc. n. n.1293/2023 del 31/10/2023;

Visto l'art .13 del D.l.vo n.247/2012;

Visto l'art. 86, c.5 del D,L.gs.vo n.267/00 e ss.mm.ii;

Visti gli artt.107, 151 e 183 del D,L.gs.vo n.267/00;

Visti gli articoli n.37 del D.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32 della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";

Visti gli articoli 2, co. 3 e 17, co. 1 del D.P.R. 62/2013, Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché il "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Vittoria";

Tutto ciò premesso

DETERMINA

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

1. Impegnare la spesa di €.4.481,03 nel Cap.580 del corrente bilancio, spesa dovuta quale rimborso spese legali sostenute dal Dott. , ex Amministratore del Comune di Vittoria, per il procedimento penale, n. R.G.N.R. del Tribunale di Ragusa, definito con sentenza n. Reg. Sent., emessa in data 31/10/2023 dal Tribunale di Ragusa in composizione Monocratica, sentenza divenuta irrevocabile il 16/12/2023, come da copia della fattura/parcella quietanzata n.17/F del 25/03/2024 dell'Avv. Vittorio Cassì, difensore di fiducia per un importo di € 4.298,03 e il visto di congruità, ricevuta n.184/2024 del 27/03/2024 di €.165,00 oltre €.16.00 e €.2.00 per diritto di rilascio copie per un totale di €.4.481,03;
2. Di liquidare, con successivo atto, quanto spettante al Dott. , quale rimborso spese legali senza null'altro chiedere o pretendere.
3. Di dare atto che non sussiste in capo al firmatario della presente alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in ordine al presente provvedimento.
4. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art.147-bis,
5. comma1, del D.lgsn.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
6. Di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'Istruttore

F.to Dott.ssa Patrizia Puglia

IL DIRIGENTE

F.to Dott.ssa Virna Mandarà

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal....28.06.2024.....al...12.07.2024 .. e registrata al n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO